

Appalti 06 Agosto 2021

# Servizi e forniture, il limite per gli affidamenti diretti sale a 139mila euro

di Ilaria Madeo

◀ Stampa

## In breve

Il decreto Semplificazioni bis specifica che in tali casi la stazione appaltante potrà procedere «anche senza consultazione di più operatori economici»

Con le modifiche introdotte dal nuovo Dl Semplificazioni, essenzialmente:

1 viene estesa la durata delle deroghe agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, introdotte dalla legge 120/20, dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023;

2 relativamente, ai servizi e alle forniture, viene innalzata la fascia di importo entro la quale sarà possibile ricorrere agli affidamenti diretti;

3 vengono rimodulate le fasce di importo previste all'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 120/20 per la procedura negoziata e, quindi, viene ridotto il numero minimo di operatori da invitare.

La soglia entro cui le stazioni appaltanti potranno affidare direttamente i servizi e le forniture, senza dover ricorrere ad alcuna procedura comparativa, passa da 75mila a 139mila euro. Per l'effetto della modifica sarà possibile affidare direttamente:

1 tutti i lavori di importo inferiore a 150mila euro;

2 tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139mila euro.

Il decreto Semplificazioni bis specifica che in tali casi la stazione appaltante potrà procedere “anche senza consultazione di più operatori economici”, purchè nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice appalti, quindi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Si ricorda che, sul punto, si era espresso già il Mims con parere 753/20, esplicitando che l'affidamento diretto non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato.

Rispetto alla versione originale del decreto, in sede di conversione in legge, è stato specificato che la scelta dell'affidatario dovrà comunque ricadere su soggetti «in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento». Non si tratta di una reale novità: le “esperienze professionali” sono, infatti, qualificabili come requisiti soggettivi di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 83, comma 1 lettera c) del Codice.

Per i lavori di importo pari o superiore a 150mila euro e ai servizi e forniture di importo pari o superiore a 139mila euro, gli enti dovranno utilizzare la procedura negoziata, invitando:

1 almeno cinque operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 139mila euro e fino alle soglie di rilevanza europea e di lavori di importo pari o superiore a 150mila euro e inferiore a un milione di euro;

2 almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea.

Gli operatori da invitare alla procedura negoziata dovranno essere individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una «diversa dislocazione territoriale».